

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

46.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARZOTTO CAOTORTA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2106)	645
PRESIDENTE	645, 648
BAGHINO	647
BOCCHI	647, 648
GRIPPO	647
ROCCAMONTE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	647

Seguito della discussione del disegno di legge: Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 novembre 1980.

Ricordo che nella seduta del 22 scorso avevamo svolto la discussione sulle linee generali, ma non avevamo potuto compiere l'esame degli articoli in mancanza dei prescritti pareri.

La seduta comincia alle 13,35.

OTTAVIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che la V Commissione bilancio è stata dello stesso avviso, purché all'articolo 4 si sostituisca l'anno « 1979 » con l'altro « 1980 ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di cui al quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, che, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attività direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso l'Azienda che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.

(È approvato).

ART. 2.

La limitazione della responsabilità di cui all'articolo precedente si applica anche a tutti quei dipendenti che, pur non appartenendo alle categorie e profili professionali dei settori di cui all'articolo 1, sono chiamati a svolgere operazioni o ad assolvere compiti inerenti alla circolazione dei treni o attività a questa direttamente connesse.

(È approvato).

ART. 3.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa patrimoniale per danni arrecati per colpa grave, possono essere assunti dal fondo di solidarietà di cui al successivo articolo.

Possono essere, altresì, assunti dal fondo gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa per colpa grave o lieve comunque pendenti alla data del 21 luglio 1976 ovvero instaurati o definiti successivamente a tale data.

A carico del fondo di cui al successivo articolo può essere assunto il pagamento della provvisoria al quale sia condannato il personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 a seguito di giudizio penale per danni imputabili a colpa grave.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

È autorizzata l'istituzione di un fondo di solidarietà con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui al precedente articolo con effetto liberatorio.

Il fondo è finanziato con contributi mensili del personale di cui all'articolo 1. A tal fine, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a praticare sull'importo del premio di produzione corrisposto al personale di cui all'articolo 1 una ritenuta in misura pari, per l'anno 1979, al due per cento dell'importo del premio di produzione. Per gli anni successivi l'entità della trattenuta sarà stabilita, su proposta dell'organo di gestione del fondo, dal Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad anticipare annualmente all'organo di gestione del fondo, a carico della dotazione dei capitoli 117 e 1019 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, una somma pari all'entità globale delle ritenute praticate sul premio di produzione a carico del personale di cui all'articolo 1. I conseguenti rapporti verranno regolati con apposita convenzione fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e organo di gestione del fondo.

Il fondo è amministrato dall'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, con gestione separata, ed è vincolato unicamente al perseguimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo.

Il fondo determinerà, nel proprio statuto, le aree e i limiti di intervento.

Il relatore, onorevole Abbate, recependo il parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola « 1979 » con l'altra « 1980 ».

BOCCHI. Mi pare che il parere della V Commissione bilancio, che si è espresso nella modifica di cui il presidente ha testè dato lettura, sia alquanto inopportuno, oltre al fatto che non corrisponde alla realtà dei fatti. Infatti, il fondo che è costituito in base a questo articolo trae le sue risorse da riduzioni, da ritenute sul premio di produzione e, pertanto, non riguarda il bilancio dello Stato.

Per altro, la definizione del provvedimento al nostro esame è frutto di lunghissimi accordi e trattative tra l'Azienda delle ferrovie, il Governo ed i sindacati e, se non erro, questo tipo di trattenute è già stato applicato sul premio di produzione del 1979.

Pertanto, la questione posta dal parere vincolante della Commissione bilancio co-

stituirebbe per noi un'inutile perdita di tempo, oltre al fatto che il fondo perderebbe di consistenza in quanto ad esso verrebbe tolta la quota parte del 1979 che - lo ripeto - è probabilmente già stata versata.

Concludo osservando che, a mio avviso, la decorrenza del fondo, non riguardando questo il bilancio dello Stato, verrà decisa autonomamente dai sindacati del personale.

BAGHINO. Vorrei preliminarmente osservare che, se risultasse vera l'informazione del collega Bocchi, relativa al fatto che sarebbe già stata operata, nel 1979, una forma di trattenuta, ci troveremmo nella condizione di chiedere alla V Commissione bilancio di riesaminare il provvedimento. Se così non fosse, ritengo che l'unica alternativa sarebbe quella della rimessione del provvedimento in aula.

Ritengo, per altro, che il parere espresso dalla V Commissione bilancio sia motivato dal fatto che non è pensabile applicare una trattenuta con valore retroattivo, in quanto, oltre alla complicazione oggettiva nell'operare calcoli di questo genere, sarebbe necessario anche il consenso di tutti i dipendenti delle ferrovie dello Stato. Se, però, come ha affermato il collega Bocchi, la trattenuta è già stata applicata, la questione cambia notevolmente.

BOCCHI. Ho detto che non sono sufficientemente documentato.

GRIPPO. Desidero precisare che il parere della V Commissione scaturisce solo da osservazioni di carattere tecnico del Ministero del tesoro.

ROCCAMONTE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Avendo interpellato, per ciò che mi concerne, l'ufficio legislativo del mio dicastero, devo far presente che il Governo è favorevole al mantenimento del testo del disegno di legge, così come pervenutoci dal Senato.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Il Governo, quindi, è contrario all'emendamento che il relatore, onorevole Abbate, ha presentato recependo il parere della V Commissione bilancio.

BOCCHI. Sarà bene motivare adeguatamente il nostro dissenso al parere espresso dalla V Commissione bilancio evidenziandone l'incongruenza dal momento che, è bene ricordarlo, il Governo ha presentato questo disegno di legge nel febbraio del 1980, ma l'intento era che fin dall'anno 1979 si iniziasse il finanziamento del fondo di solidarietà.

PRESIDENTE. Preso atto che intendimento della Commissione è quello di non aderire al parere della V Commissione

bilancio, propongo, a norma dell'articolo 93, terzo comma, del Regolamento, di richiedere a quest'ultima il riesame del provvedimento.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO